

AREA TERRITORIO

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA.

Servizio Consulenza EE.LL. Assistenza Legale Contenzioso e Vigilanza

Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot.n.:

Riferimento:

Oggetto: Richiesta parere applicazione L.R. n.52/89.

Al Comune di
67051 AVEZZANO (AQ)

Con la nota che si riscontra, codesto Comune ha posto un triplice quesito, ma che riguarda comunque la corretta interpretazione di “variazioni essenziali” introdotte dalla L.R. 52/89 (art. 5), ai fini della determinazione della “totale difformità” (art. 6).

Si ricorda che il 1° comma dell’art. 2 della L.R. 52/89, ha voluto fornire criteri ed indirizzi ai Comuni, a titolo di riferimento, per la redazione dei loro strumenti urbanistici e per rendere le normative più omogenee tra loro.

Nello specifico, ha previsto, nell’area insediabile, un possibile mutamento traslativo dell’intervento nei limiti ivi contenuti.

Ciò, tuttavia, non toglie la discrezionalità all’Amministrazione Comunale che può, nel concreto, operare più dettagliate scelte e previsioni in armonia con la realtà locale.

Nelle more, tuttavia, può tornar utile la circolare 12/10/89 n. 2835, che si allega, e che ha dettato direttive per l’applicazione della normativa in oggetto.

Per quanto, invece, riguarda la questione rappresentata nel punto b), si ricorda che i manufatti realizzati anteriormente al 1967, laddove per gli stessi non era previsto, per qualsiasi motivo, il rilascio delle licenze di costruzioni, non possono essere perseguiti in quanto realizzati nella piena legittimità del momento.

Distinti saluti,

TV

IL DIRETTORE
(Dott.Arch. Antonio SORGI)